|  |  |
| --- | --- |
| Parlamento europeo  2014-2019 |  |

Documento di seduta

<NoDocSe>B8-0236/2017</NoDocSe>

<Date>{29/03/2017}29.3.2017</Date>

<TitreType>PROPOSTA DI RISOLUZIONE</TitreType>

<TitreRecueil>presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del regolamento</TitreRecueil>

<Titre>sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati</Titre>

<DocRef>(D049280 – 2017/2624(RSP))</DocRef>

<Depute>Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen</Depute>

<Commission>{ENVI}a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la scurezza alimentare</Commission>

B8-0236/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

(D049280 – 2017/2624(RSP))

*Il Parlamento europeo,*

– visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D049280),

– visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[[1]](#footnote-1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

– visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 27 gennaio 2017 senza esprimere parere e che il comitato di appello ha votato il 27 marzo 2017 a sua volta senza esprimere parere,

– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[[2]](#footnote-2),

– visti il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 15 luglio 2016[[3]](#footnote-3), che include un parere di minoranza, e i precedenti pareri dell'EFSA sul granturco contenente i seguenti eventi singoli: Bt11 (che esprime le proteine Cry1Ab e PAT), 59122 (che esprime le proteine Cry34Ab1, Cry35Ab1 e PAT), MIR604 (che esprime le proteine mCry3A e PMI), 1507 (che produce le proteine Cry1F e PAT) e GA21 (che esprime la proteina mEPSPS),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

– viste le sue precedenti risoluzioni contrarie all'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati[[4]](#footnote-4),

– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

– visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

**La domanda**

A. considerando che il 1° luglio 2011 Syngenta ha presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da granturco Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 all'autorità nazionale tedesca competente, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;

B. considerando che il 21 febbraio 2014 Syngenta ha esteso l'ambito della domanda a tutte le sottocombinazioni dei singoli eventi di modifica genetica che costituiscono il granturco Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, ad esclusione della sottocombinazione 1507 × 59122, che era già stata autorizzata con la decisione 2010/432/UE della Commissione[[5]](#footnote-5),

C. considerando che il 31 marzo 2016 Syngenta ha aggiornato l'ambito della domanda escludendo le quattro sottocombinazioni seguenti, che rientravano nell'ambito di un'altra domanda: granturco Bt11 × GA21, granturco MIR604 × GA21, granturco Bt11 × MIR604 e granturco Bt11 × MIR604 × GA21[[6]](#footnote-6);

D. considerando che il richiedente non ha fornito alcuni dati specifici su nessuna delle 20 sottocombinazioni[[7]](#footnote-7);

E. considerando che gli usi previsti dell'ibrido a cinque eventi sono controllare i parassiti del granturco dell'ordine dei lepidotteri e dei coleotteri e garantire la tolleranza agli erbicidi che contengono glufosinato ammonio o glifosato[[8]](#footnote-8); che gli usi previsti delle varie sottocombinazioni sono simili e dipendono dalle combinazioni;

**Il parere dell'EFSA**

F. considerando che il 26 agosto 2016, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardo al granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e a tutte le sottocombinazioni rientranti nell'ambito della domanda; che il parere dell'EFSA includeva un parere di minoranza;

G. considerando che l'EFSA riconosce che non sono stati presentati dati specifici sulle 20 sottocombinazioni, che molte di queste non sono state ancora create e che l'esame della letteratura specialistica non ha permesso di recuperare informazioni scientifiche su tali combinazioni; che, nonostante ciò, l'EFSA conclude che tutte le 20 sottocombinazioni dovrebbero essere tanto sicure quanto l'ibrido di granturco a cinque eventi;

H. considerando che l'EFSA non ritiene necessario procedere a un monitoraggio post-commercializzazione per gli eventi di modifica genetica interessati; che l'EFSA si limita a indicare che i requisiti di monitoraggio dovrebbero essere considerati sulla base dei nuovi dati forniti sull'espressione delle proteine, nel caso in cui tali sottocombinazioni fossero ottenute attraverso metodi di selezione mirata e importate nell'Unione;

**Preoccupazioni**

I. considerando che durante il periodo di consultazione di tre mesi gli Stati membri hanno presentato centinaia di osservazioni[[9]](#footnote-9), che si riferiscono, tra l'altro, alla mancanza d'informazioni e di dati, studi mal eseguiti o mancanti, alla mancanza delle prove ai fini dell'esclusione di determinate vie di esposizione, all'insufficienza della base dati, ad esempio per quanto riguarda la digeribilità, alla mancata considerazione degli effetti combinati delle diverse proteine della tossina Bt nel valutare il potenziale di allergenicità e tossicità, a carenze per quanto riguarda il disegno sperimentale delle prove di campo e l'analisi statistica, alla mancanza di relazioni sui risultati delle attività di monitoraggio, alla mancata dimostrazione che il prodotto non ha effetti negativi sull'ambiente, alla mancata valutazione ulteriore delle differenze statisticamente significative, ad esempio nella composizione nutrizionale, e alla mancata effettuazione di prove immunologiche in riferimento a un potenziale allergenico potenzialmente più elevato;

J. considerando che Jean-Michel Wal, membro del gruppo di esperti OGM dell'EFSA[[10]](#footnote-10), ha espresso un parere di minoranza secondo cui: "il proponente non ha fornito alcun dato specifico in relazione alle 20 sotto-combinazioni, e non ha addotto giustificazioni soddisfacenti per spiegare la mancanza di tali dati e/o i motivi per i quali abbia ritenuto che non siano necessari ai fini della valutazione del rischio. Questo motivo riveste la massima importanza ed è alla base della formulazione di un parere di minoranza, poiché non vi possono essere due tipi di valutazione del rischio, una di portata più ampia basata su una serie completa di dati e un'altra per la quale non sono disponibili dati specifici e che si fonda su ipotesi e considerazioni indirette ricavate dal gruppo di esperti in base al cosiddetto "approccio basato sul peso delle prove", all'estrapolazione dei dati ottenuti per gli eventi singoli, per il gruppo di 5 eventi e gli altri ibridi che sono stati presentati e analizzati in altre domande. Oltre a tale questione di principio, nel caso di specie, ciò può generare un rischio incontrollato per la salute di alcuni segmenti di popolazione";

K. considerando che, più specificatamente, il parere di minoranza si chiede perché non sia definito con precisione il tipo di estrapolazione effettuata al fine di valutare i potenziali effetti negativi: "I criteri, la procedura e il livello di fiducia che dovrebbe essere richiesto per tale estrapolazione non figurano e non esiste alcuna valutazione critica dei relativi limiti. Non è stata effettuata alcuna valutazione dell'incertezza che ne risulta, ad esempio, mediante un'analisi delle probabilità, come raccomandato dal progetto di orientamenti sull'incertezza nelle valutazioni scientifiche dell'EFSA (riveduto per i test interni) del comitato scientifico dell'EFSA. Tali carenze potrebbero inficiare la conclusione generale.";

L. considerando che il parere di minoranza dell'EFSA fa altresì riferimento a diverse carenze e argomenti contraddittori per quanto riguarda la domanda, ad esempio circa il fatto che il proponente, da un lato, faccia allusione al fatto che tutte le sotto-combinazioni sono state prodotte, e il relativo livello di espressione della proteina è stato esaminato[[11]](#footnote-11), ma, dall'altro, non fornisce dati su nessuna delle sotto-combinazioni;

M. considerando che le varietà di granturco geneticamente modificato interessate SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 e DAS-Ø15Ø7-1 esprimono la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio; che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009; che l'approvazione del glufosinato scade il 31 luglio 2018[[12]](#footnote-12);

N. considerando che il granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9, quale descritto nella domanda, esprime la proteina mEPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi glifosati; che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro – l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità – ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo[[13]](#footnote-13);

**Procedura**

O. considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 27 gennaio 2017 senza esprimere parere; che soltanto 10 Stati membri, rappresentanti solo il 38,43 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore, mentre 13 Stati membri hanno votato contro e 4 si sono astenuti; che si è votato in sede di comitato di appello il 27 marzo 2017, senza che ancora una volta sia stato espresso alcun parere;

P. considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; considerando che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica[[14]](#footnote-14);

Q. considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015 per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale di "vendita e uso" proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni; che il Parlamento non solo ha respinto la proposta legislativa, ma ha anche invitato la Commissione a ritirare la sua proposta e a presentarne una nuova;

R. considerando che già il considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, afferma chiaramente che: "Nell'esaminare l'adozione di altri progetti di atti di esecuzione relativi a settori particolarmente sensibili, in particolare la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, la Commissione, onde trovare una soluzione equilibrata, dovrà, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione[[15]](#footnote-15).

1. è d'avviso che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

2. ritiene che la decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002[[16]](#footnote-16), nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3. ritiene, più in particolare, che approvare varietà per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza, che non siano neppure state sottoposte a test, o che non siano ancora state create, contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;

4. chiede alla Commissione di ritirare il suo progetto di decisione di esecuzione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

1. GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2016. Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-NL-2011-99), presentata da Syngenta, relativa all'immissione sul mercato del granturco Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e venti sottocombinazioni, che non sono stati precedentemente autorizzati a prescindere dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e lavorazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003; EFSA Journal 2016; 14(8):4567. [pagg. 31]; doi:10.2903/j.efsa.2016.4567. [↑](#footnote-ref-3)
4. - risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110),

   - risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (P8\_TA(2015)0456),

   - risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (P8\_TA(2016)0040),

   - risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (P8\_TA(2016)0039),

   - risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (P8\_TA(2016)0038),

   - risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21 (P8\_TA(2016)0271),

   - risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (P8\_TA(2016)0272),

   - risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8\_TA(2016)0388),

   - risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8\_TA(2016)0389),

   - risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (P8\_TA(2016)0386),

   - risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (P8\_TA(2016)0387),

   - risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8\_TA(2016)0390). [↑](#footnote-ref-4)
5. Decisione 2010/432/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 4.8.2010, pag. 11). [↑](#footnote-ref-5)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione, del 16 settembre 2016, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, e da varietà di granturco geneticamente modificato che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e 2011/894/UE (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 22). [↑](#footnote-ref-6)
7. Come confermato nel parere summenzionato dell'EFSA (EFSA Journal 2016;14(8):4567 [pagg. 31]). [↑](#footnote-ref-7)
8. Il granturco SYN-BTØ11-1 esprime la proteina Cry1Ab, che protegge da determinate specie di lepidotteri nocivi, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato ammonio.

   Il granturco DAS-59122-7 esprime le proteine Cry34Ab1 e Cry35Ab1, che proteggono da determinate specie di lepidotteri nocivi, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato ammonio.

   Il granturco SYN-IR6Ø4-5 esprime la proteina modificata Cry3 A, che protegge da determinate specie di coleotteri nocivi, e la proteina PMI, che è stata usata come marcatore selezionabile.

   Il granturco DAS-Ø15Ø7-1 esprime la proteina Cry1F, che protegge da determinate specie di lepidotteri nocivi, e la proteina PAT, usata come marcatore selezionabile, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato ammonio.

   Il granturco MON-ØØØ21-9 esprime la proteina mEPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato. [↑](#footnote-ref-8)
9. Si veda il registro delle interrogazioni dell'EFSA, Allegato G dell'interrogazione numero EFSA-Q-2011-00894, disponibile online al seguente indirizzo: <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894> (ultimo punto) [↑](#footnote-ref-9)
10. Si veda l'Appendice A del parere dell'EFSA. [↑](#footnote-ref-10)
11. La domanda precisa che "il granturco Bt11 × 59122 × 1507 × MIR604 × GA21 e tutte le sue sotto-combinazioni, indipendentemente dalla loro origine, sono prodotti mediante incroci convenzionali (...) (punto ii)", e che "l'analisi del livello di espressione della proteina conferma che l'incrocio del granturco GM a evento singolo (...) non comporta interazioni tra loro nel granturco Bt11 × MIR604 × 59122 × 1507 × GA21 né nelle sotto-combinazioni di un numero minore di tali eventi, indipendentemente dalla loro origine (punto x)"; [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436> [↑](#footnote-ref-12)
13. Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015, <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf> [↑](#footnote-ref-13)
14. Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014) e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016). [↑](#footnote-ref-14)
15. GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [↑](#footnote-ref-15)
16. GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. [↑](#footnote-ref-16)